



**GUIDA ALLA NORMATIVA SUL
TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
PER ENTI DEL TERZO SETTORE**

**INFORMATIVA
(art. 13-14 Reg. 679/16)**

REGOLAMENTO UE 2016/679

a cura dello studio legale
Vittorio Nizza e Associati

Deve contenere le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento sia necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare, i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nonché il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
- g) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- h) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) qualora il trattamento sia basato consenso, l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- l) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- m) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Qualora il trattamento riguardi i **dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato**, l'informativa:

- 1. Deve contenere anche l'indicazione:
 - a) delle categorie di dati personali in questione

- b) della fonte da cui hanno origine i dati personali e se del caso l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico.
2. Deve essere data:
- a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
 - b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure
 - c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

Le informazioni **tassativamente indicate**, devono essere fornite in **forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile**, con un linguaggio semplice e chiaro, specialmente se rivolte a soggetti minori.

L'informativa deve essere **fornita prima di effettuare la raccolta dei dati** (salvo che i dati non siano raccolti direttamente presso l'interessato).

Le informazioni sono fornite preferibilmente **per iscritto o con altri mezzi anche elettronici**. Possono essere oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato. Se vengono fornite con mezzi elettronici, è ammesso l'utilizzo di icone, ma solo in combinazione con l'informativa estesa.

Qualora il titolare voglia trattare i dati per una finalità diversa da quella per la quale i dati sono stati ottenuti, dovrà richiedere una nuova informativa.

Eccezioni all'obbligo di informativa:

L'informativa non è dovuta quando l'interessato disponga già di tutte le informazioni indicate.

Per i soli casi in cui i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato, l'informativa può non essere data quando:

- a) l'interessato disponga già delle informazioni;
- b) comunicare tali informazioni risulti impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo

rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;

c) l'ottenimento o la comunicazione siano espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato;

d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.